

CIRCOLARE N. 35/2017

Torino, 12 luglio 2017

Ai gentili Clienti

Loro sedi

ARRIVANO I PRIMI CHIARIMENTI SUL NUOVO IMPIANTO SANZIONATORIO IN TEMA DI *REVERSE CHARGE*

Con un ritardo di quasi un anno e mezzo l'Agenzia delle entrate, fornisce agli operatori i primi e attesi chiarimenti in merito alle disposizioni che, nell'ambito della riforma introdotta con il D.Lgs. 158 del 24 settembre 2015 (in vigore dallo scorso 1° gennaio 2016), disciplinano le sanzioni nei casi di mancata o errata applicazione del regime dell'inversione contabile (o *reverse charge*).

È infatti con la **circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017** che l'Agenzia commenta per la prima volta (a eccezione di quanto in precedenza precisato nella circolare n. 4/E del 4 marzo 2016 in relazione all'applicazione del principio del *favor rei* per le violazioni commesse nel passato per atti che non si siano resi definitivi anteriormente al 1° gennaio 2016) i nuovi commi 9-bis, il 9-bis1, il 9-bis2 e il 9-bis3 che nell'ambito dell'articolo 6, D.Lgs. 471/1997 vanno a sostituire le previsioni contenute in origine nell'unico e previgente comma 9-bis.

Vediamo quindi di descrivere in forma di rappresentazione schematica i principali chiarimenti forniti con il recente documento di prassi.

Tema	chiarimento
Acquisti da San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano	Pur in assenza di un espresso richiamo, le disposizioni di cui al comma 9-bis sono applicabili anche agli acquisti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano, di cui all'articolo 71, D.P.R. 633/1972, considerato che il citato articolo 71, comma 2, rinvia all'articolo 17, comma 2.
Omesso <i>reverse charge</i> da parte del cessionario committente	Si ritiene che la sanzione compresa tra il 5 e il 10% vada commisurata all'importo complessivo dell'imponibile relativo alle operazioni soggette all'inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate.
Omessa indicazione in dichiarazione annuale	Anche in assenza di imposta dovuta resta, comunque, applicabile la sanzione in misura fissa - da 250 euro a 2000 euro - disposta dall'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997, per le ipotesi in cui nella dichiarazione annuale <i>"...sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli..."</i> .
Omessa regolarizzazione acquisti intracomunitari	Al riguardo, si precisa che la procedura di regolarizzazione di cui al comma 9-bis ultimo periodo, non sostituisce quella prevista, in modo specifico, per le operazioni intracomunitarie, con appositi termini e modalità di regolarizzazione, dall'articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993.
Errata applicazione dell'Iva e dell'inversione contabile	La sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore. La diversa

	interpretazione secondo cui tale sanzione si applica per ogni singola fattura ricevuta da parte di ciascun fornitore, sarebbe, infatti, in contrasto con la <i>ratio</i> delle disposizioni in commento, volte a punire con una sanzione di lieve entità, proporzionale alla gravità della condotta, le violazioni dell'inversione contabile.
Operazioni soggette a Iva escluse dalla sanzione fissa	Il comma 9-bis2 disciplina l'ipotesi inversa di " <i>irregolare assolvimento del tributo</i> " prevista dal comma 9-bis1. Laddove il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta senza Iva, o il cessionario/committente non assolve irregolarmente l'imposta tramite l'inversione contabile, non trova applicazione la sanzione in misura fissa di cui all'articolo 6, comma 9-bis2 bensì quelle proporzionali da comma 1 e comma 8 del medesimo articolo 6.
Operazioni palesemente estranee all'inversione contabile	In base alla <i>ratio</i> della norma, le disposizioni di cui al comma 9-bis2 non si applicano, invece, nel caso di ricorso all'inversione contabile in ipotesi palesemente estranee a detto regime. In tale evenienza tornano applicabili al cedente/prestatore e al cessionario/committente, rispettivamente le sanzioni di ai citati commi 1 e 8 dell'articolo 6.
Fatture in reverse per operazioni soggettivamente inesistenti	Resta, infine, salva la facoltà del cessionario o committente, che ha ricevuto la fattura da un soggetto diverso da quello che ha posto in essere l'operazione, di regolarizzare la violazione ai sensi di quanto disposto dal comma 9-bis, quarto periodo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

SINTESIX